



## **PROVINCIA DI FERRARA**

Settore Lavori pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità  
Servizio Mobilità e Viabilità

---

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE  
PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE.  
COMPARTO ALTO E BASSO FERRARESE.  
BIENNIO 2024-2025

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Dario Vinciguerra

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti”, il rapporto tra stazione appaltante e impresa è regolato dal presente Capitolato speciale d’appalto.

**OGGETTO DEL SERVIZIO: Manutenzione ordinaria del verde su strade provinciali della Provincia di Ferrara e relative pertinenze. Comparto Alto e Basso ferrarese.**

## 1. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto è suddiviso in due Lotti:

LOTTO 1: Alto ferrarese;

LOTTO 2: Basso ferrarese

individuati come da computi metrici allegati al presente capitolato.

<b>Lotto 1 area ALTO ferrarese</b>	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 68.842,80	€ 81.707,40	€ 150.550,20
Costo stimato della manodopera	€ 59.154,40	€ 70.238,80	€ 129.393,20
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA</b>	<i>€ 127.997,20</i>	<i>€ 151.946,20</i>	<b>€ 279.943,40</b>
Importo degli oneri per la sicurezza NON soggetto a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
<b>IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)</b>	<i>€ 128.997,20</i>	<i>€ 152.946,20</i>	<b>€ 281.943,40</b>
Opzione di rinnovo terza annualità 2026			€ 152.946,20
Opzione quinto d’obbligo/proroga tecnica in caso di variazioni in aumento (incluso rinnovo)			€ 86.977,92
<b>VALORE GLOBALE STIMATO LOTTO 1</b>			<b>€ 521.867,52</b>

<b>Lotto 2 area BASSO ferrarese</b>	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 55.947,66	€ 64.549,90	€ 120.497,56
Costo stimato della manodopera	€ 47.888,04	€ 55.218,24	€ 103.106,28
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA</b>	<i>€ 103.835,70</i>	<i>€ 119.768,14</i>	<b>€ 223.603,84</b>
Importo degli oneri per la sicurezza NON soggetto a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
<b>IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)</b>	<i>€ 104.835,70</i>	<i>€ 120.768,14</i>	<b>€ 225.603,84</b>
Opzione di rinnovo terza annualità 2026			€ 120.768,14
Opzione quinto d’obbligo/proroga tecnica in caso di variazioni in aumento (incluso rinnovo)			€ 69.274,40
<b>VALORE GLOBALE STIMATO LOTTO 2</b>			<b>€ 415.646,38</b>

L’importo contrattuale per ogni lotto corrisponde all’importo del servizio indicato nelle tabelle sopra riportate, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui

all'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 sopra definiti, non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera indicato nella tabella sopra non è ribassabile ma ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare in sede di verifica della congruità dell'offerta che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La base d'asta è comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovrà separatamente indicare in calce all'offerta economica.

Gli operatori economici partecipanti alla gara in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara possono presentare offerta per uno o per entrambi i lotti ed essere aggiudicatari di uno o di entrambi i lotti.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del codice, il valore stimato globale del servizio della durata iniziale di due anni, comprensivo dell'opzione di rinnovo per un ulteriore anno, nonché dell'eventuale variazione in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (compreso il rinnovo), è presunto in **complessivi € 937.513,90 IVA esclusa**.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il CCNL da applicarsi ai lavoratori impiegati nell'appalto è il seguente: **CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti vigente**.

Gli operatori economici potranno indicare nelle proprie offerte il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse o maggiori tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

## **2. DURATA DELL'APPALTO**

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto regolato dal presente capitolato, avrà inizio dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e durata massima di ventiquattro mesi, salvo il completamento anticipato di tutti i servizi previsti, con opzione di rinnovo per l'anno 2026 previo provvedimento espresso della Provincia.

Le prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei servizi e le modalità e tempistiche di attivazione dei singoli cantieri sono riportate al successivo paragrafo 3.

## **3. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE**

Su ogni strada provinciale indicata dovranno essere di norma eseguiti gli sfalci richiesti, nel periodo indicativamente compreso tra il mese di aprile e il mese di novembre; l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare i tratti stradali oggetto dell'appalto in relazione a specifiche esigenze che dovessero presentarsi in detto periodo, fermo restando lo sviluppo complessivo della lunghezza delle banchine e scarpate da sfalciare; in tali casi l'appaltatore è tenuto ad eseguire le richieste avanzate dalla stazione appaltante senza avere diritto ad un maggior compenso.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:

- sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici), di tipo e potenza adeguata e purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza. L'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente la presenza di ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio dell'erba dovrà essere "rifinito" intorno agli elementi di arredo stradale quali segnali

stradali, cippi chilometrici, delineatori di margine, cordone e barriere, che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico.

- la Ditta dovrà eseguire le operazioni di sfalcio in modo tale da evitare l'innescio e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine operatrici dovrà tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine. È fatto assoluto divieto di abbruciare l'erba nelle pertinenze stradali, come è vietato utilizzare qualsiasi tipo di diserbante. Il piano viabile al termine di ogni operazione dovrà risultare assolutamente sgombro dai residui prodotti dall'intervento delle macchine sfalciatrici; in particolare si dovrà avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio. Al termine del taglio, l'erba dovrà avere un'altezza media di tre centimetri e non dovrà comunque superare i cinque centimetri di altezza dal colletto. E' vietato operare in carreggiata stradale in presenza di pavimentazione bagnata.
- lo sfalcio delle banchine e delle scarpate per una larghezza perpendicolare alla strada dovrà essere di almeno **ml. 1.40** dal ciglio bitumato e secondo le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.), scritte e/o verbali; il D.E. comunicherà di volta in volta in relazione alle necessità dell'Amministrazione, per iscritto o via mail o verbalmente, all'Appaltatore la richiesta di esecuzione delle lavorazioni specificando la strada o il tratto di strada oggetto dello specifico intervento e l'Appaltatore sarà tenuto ad iniziare le lavorazioni **entro e non oltre 72 ore** dal ricevimento della richiesta attenendosi alle istruzioni impartite. Nel caso in cui i lavori abbiano inizio in ritardo rispetto a quanto disposto da D.E., verrà applicata la **penale** indicata dal paragrafo 7 per ogni giorno di ritardo.

**Per ciascun lotto, l'Appaltatore dovrà, se richiesto, procedere allo sfalcio dell'erba delle banchine/scarpate operando contemporaneamente in due cantieri di lavoro distinti e su strade diverse.**

- il cantiere stradale lungo i tratti interessati dallo sfalcio dovrà essere approntato, a cura e spese della ditta affidataria, nel rispetto delle normative vigenti:
  - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare;
  - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
  - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", di seguito "regolamento Codice della Strada";
  - D.M. 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
  - D.M. 09 giugno 1995, recante "disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità";
  - D.M. 4 marzo 2013, recante "criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".
- **nel caso di presenza di rifiuti, l'area interessata dal deposito dei rifiuti dovrà essere sfalcata dopo l'avvenuta rimozione e smaltimento degli stessi nel rispetto delle norme vigenti, a cura e spese della ditta stessa.** Le aree, dopo l'intervento definitivo di sfalcio, dovranno apparire completamente pulite. Il materiale di risulta dello sfalcio dovrà essere in ogni caso allontanato dalla vicinanza degli scivoli, dalle canalette, dai pozzetti per la raccolta delle acque piovane onde evitare intasamenti e smaltito nei modi consentiti dalle norme vigenti.

Le operazioni di sfalcio riguardano:

- le banchine (e/o arginelli) laterali sia del corpo stradale che dei rami di svincolo anche in presenza di barriera metallica di protezione (guard-rail), segnaletici e qualsiasi altro manufatto

per la larghezza minima di ml. 1,40 a partire dal bordo della pavimentazione, comprese tutte le rotatorie che si trovano sul percorso assegnato.

- eventuali aiuole centrali spartitraffico.
- le scarpate, sia in rilevato che in trincea, a qualunque altezza e profondità, inclinazione.
- le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di parcheggio ed aree a verde in genere.

Il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio rimarrà di proprietà della ditta che sarà in ogni caso obbligata ad effettuarne lo sgombero dalle pertinenze nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalle banchine laterali e dalle aiuole spartitraffico e non oltre 7 giorni dalle altre aree.

Nel caso che lo sfalcio venga effettuato con speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalcato sia ridotto in spezzoni della lunghezza massima di cm 5 è consentito che ad operazione ultimata detto materiale venga lasciato sul posto uniformemente distribuito nell'area sfalcata.

**L'Appaltatore dovrà garantire una produzione giornaliera di almeno 5-7 km. di tratti sfalcati completi delle due banchine. La resa giornaliera potrà variare (da 5 a 7 km./giorno) in relazione alla conformazione stradale, dalla presenza di alberature e/o manufatti, dall'intensità del traffico.**

Resta a carico dell'Appaltatore l'onere di presentare tutte le richieste necessarie e di ottenere ogni ulteriore titolo autorizzativo (pareri degli Enti competenti, autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ecc.) che si renda necessario per l'espletamento del servizio.

L'impresa dovrà informare il D.E. ogni qualvolta avviene il completamento della strada in corso di sfalcio ed eventualmente il trasferimento su altra strada, ed ogni qualvolta avviene la sospensione del servizio per motivi tecnici o organizzativi dell'impresa.

**L'impresa dovrà informare tempestivamente il D.E. in merito a:**

- eventuali problematiche riscontrate in loco con i frontisti;
- rinvenimento di rifiuti presenti nelle pertinenze stradali;
- danni cagionati a terzi (danni a persone o cose);
- ogni aspetto utile ad identificare esaurientemente le eventuali problematiche delle lavorazioni che si stanno svolgendo.

**L'appaltatore dovrà mettere a disposizione (durante le lavorazioni) un numero di telefono cellulare a cui fare riferimento, che sarà inoltrato anche alla Polizia Locale/Carabinieri/Polizia Stradale ecc, al fine di evitare disagi legati all'esecuzione delle lavorazioni stesse in fregio alle strade provinciali.**

**L'appaltatore dovrà essere in regola con il Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione riguardo alla segnaletica mobile di cantiere prescritta per l'esecuzione delle lavorazioni su strada (segnaletica verticale e luminosa, semafori, movieri ecc.) e la stazione appaltante non risponderà di eventuali sanzioni elevate dalle forze dell'ordine per eventuali violazioni.**

La misurazione delle lavorazioni effettuate sarà relativa ai soli tratti di banchina e/o scarpata interessati dalla crescita delle erbe o arbusti, pertanto dai tratti di strada complessivamente percorsi saranno detratti i tratti sulle cui banchine non si ha crescita dell'erba (alberature, tratti pavimentati, marciapiedi, manufatti, ecc.).

#### **4. AVVIO ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Alla data e ora stabilite per l'avvio del servizio, che dovrà avvenire entro e non oltre sette giorni dalla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante, il Rappresentante Legale dell'Impresa dovrà trovarsi in cantiere o in luogo indicato dal D.E., per procedere al formale avvio di esecuzione del

contratto per il quale verrà redatto apposito Verbale da sottoscrivere dalle parti.

La richiesta di esecuzione delle singole lavorazioni verrà impartita dal D.E. ai sensi del precedente paragrafo 3.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9".

La riserva di legge si intenderà sciolta dopo il perfezionamento degli atti del contratto.

## **5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI**

I servizi saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni che verranno impartite dal D.E. Per quanto concerne la scelta dei materiali e le lavorazioni da eseguire l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto prescritto nel presente Capitolato e nei Computi metrici estimativi allegati al Contratto. L'appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati al committente e ai terzi per fatti propri o dei propri dipendenti.

## **6. SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 119 del Codice.
2. L'Appaltatore deve eseguire direttamente una quota maggioritaria delle prestazioni appartenenti alla categoria prevalente.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il D.E. e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
5. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto, in originale o copia autentica, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. L'affidatario deve allegare al contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. Per i subcontratti, cessioni o cottimi di valore superiore a Euro 150.000, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato agli accertamenti antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011.
10. **Subappalto a cascata.** Non è ammesso in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di ordine generale.
12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.
15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
18. L'appaltatore riconosce i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il D.E., il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
19. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

## **7. PENALITA' PER I RITARDI**

In caso di ritardo sull'ordine d'inizio del servizio di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'appaltatore sarà assoggettato al pagamento della penale giornaliera **pari allo 0,3 per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto delle modalità e tempistiche di ogni singolo intervento richiesto dal D.E. ai sensi del paragrafo 3, da trattenere in sede di liquidazione della fattura, senza pregiudizio della rivalsa da parte della Provincia per gli eventuali ulteriori danni subiti. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, oltre il quale la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.

In caso di rinuncia dopo l'aggiudicazione definitiva verrà escussa la garanzia provvisoria oltre alla richiesta dei maggiori eventuali danni e alle conseguenze di legge.

## **8. MATERIALI E ATTREZZATURE IN GENERE**

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati dovranno essere delle migliori qualità, perfettamente corrispondenti al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni del D.E. nonché a quelle di cui alle leggi vigenti; in particolare, dovranno recare la marcatura CE e le specifiche omologazioni conformemente alla legislazione vigente. Il D.E. si riserva la facoltà di rifiutare materiali, attrezzature, lavorazioni e forniture a suo insindacabile giudizio verificate non conformi. Eventuali lavorazioni eseguite in modo difforme da quanto ordinato dal D.E. comporteranno la non contabilizzazione dei servizi e l'obbligo, per l'Impresa, di immediata nuova esecuzione, come da disposizioni che verranno impartite senza che, per questo, l'Appaltatore possa avanzare pretese di qualsiasi genere.

## **9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Nell'esecuzione delle lavorazioni, l'Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, quelle cautele che valgano a prevenire qualsiasi danno alle opere ed infortunio agli operai, al personale di sorveglianza, sia proprio che di altre Ditte, agli incaricati del D.E., nonché alle persone estranee al servizio, nel rispetto di quanto indicato dal DUVRI.

L'appaltatore resta in ogni caso sempre civilmente responsabile dei danni eventualmente arrecati a terzi o da subappaltatori in occasione dell'esecuzione del servizio, sollevando nel modo più ampio la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzate da terzi relative al servizio eseguito.

## **10. SICUREZZA NEL CANTIERE: OBBLIGHI**

Per l'adempimento di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008, la Ditta Appaltatrice dovrà far pervenire alla Provincia di Ferrara committente, la scheda di formazione ed informazione dei lavoratori della stessa Ditta Appaltatrice. È fatto altresì obbligo all'Impresa di consegnare il *piano operativo di sicurezza (POS)* sottoscritto dai suddetti interessati (preposti).

In riferimento a quanto disposto dall'art. 90, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le caratteristiche specifiche del cantiere in oggetto (durata in u.g., presenza contemporanea di imprese, allegato XI) sono specificati nel paragrafo 19 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto concerne la durata dei servizi, nel caso di subappalto con esecuzione dei servizi da parte di due o più imprese, l'Appaltatore dovrà immediatamente comunicare all'ente appaltante i nominativi delle ditte subappaltatrici per la compilazione del piano di sicurezza e coordinamento. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere per i casi previsti alla consegna del Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso che i servizi rientrino, per condizioni particolari, nell'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008, l'Impresa deve comunicare alla committente l'entità dei servizi e la loro pericolosità, per l'inoltro della NOTIFICA PRELIMINARE all'autorità competente. L'eventuale sospensione delle singole



lavorazioni disposte dal Coordinatore alla sicurezza per inadempienze dell'Impresa non potrà in nessun caso giustificare eventuali ritardi nell'ultimazione dei servizi, nel qual caso saranno pertanto applicabili le penali previste dal paragrafo 7. Per consentire l'attività ispettiva del coordinatore in fase di esecuzione, l'impresa deve operare in cantiere negli orari comunicati al C.S.E. medesimo prima dell'avvio delle lavorazioni. Ogni variazione prevista nell'orario di lavoro deve essere comunicata al C.S.E. con preavviso di almeno 48 ore dal suo verificarsi, salvo diverse disposizioni previste dal Piano di Sicurezza.

Il personale operante sulle macchine taglia erba dovrà avere la specifica abilitazione degli operatori richiesta per i trattori agricoli e forestali, in attuazione dell'art.73 comma 5 del decreto n. 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012. Il possesso dell'abilitazione per la conduzione delle macchine taglia erba si estende anche all'uso di eventuali attrezzi montati sul mezzo per effettuare lavori agricoli.

I veicoli utilizzati dovranno rispettare quando previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal DPR n. 495/1992 per i veicoli operativi.

La ditta dovrà inoltre rispettare le indicazioni del DUVRI.

## 11. PAGAMENTI

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano **un importo non inferiore a euro 20.000,00**.

I pagamenti sono in ogni caso disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

## 12. ANTICIPAZIONE

1. Per i contratti di appalto disciplinati dal Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione **pari al 20%** dell'importo contrattuale.
2. Si applica l'articolo 125, comma 1 del Codice.
3. L'anticipazione, nella misura indicata al comma 1, sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio certificato dal D.E.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
5. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art 106 comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
6. **La cauzione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.**
7. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
8. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## 13. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice la stazione appaltante riconosce la revisione dei prezzi d'appalto.
2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva, su richiesta dell'appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5%

dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dai servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che nell'oggetto sociale sia previsto l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.
4. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **15. GARANZIA PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, è richiesta una garanzia provvisoria **pari al 2% (due per cento)** dell'importo (**compresi gli oneri per la sicurezza**) preventivato del servizio da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La cauzione deve essere rilasciata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.
3. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. La cauzione deve essere conforme alla **scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193**, in osservanza delle clausole di cui allo **schema tipo 1.1** allegato al predetto decreto.

#### **16. GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice è richiesta una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale; **qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.** La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia fideiussoria deve essere conforme alla **scheda tecnica 1.2, decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193**, in osservanza delle clausole di cui allo **schema tipo 1.2** allegato al predetto decreto ed essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
4. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, **nel limite massimo dell'80 per cento** dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo **del 20 per cento**, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### **17. RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Agli importi della garanzia provvisoria di cui all'art 30 e della garanzia definitiva di cui all'art 31 si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8, del Codice.

#### **18. POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

L'appaltatore deve essere coperto per tutta la durata del servizio da una polizza per RCT/RCO, stipulata con compagnia di assicurazione di primaria importanza e con congruo massimale.

La polizza deve coprire i danni subiti da terzi in conseguenza di sinistri che dovessero verificarsi in dipendenza dell'appalto.

La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia e dei terzi, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

#### **19. D.LGS. 9/04/2008 N. 81 E SUCC.VE MODIFICAZIONI**

L'entità stimata del cantiere, come stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008 e succ.ve modificazioni, è la seguente:

- Durata: **inferiore** a 200 uomini giorno
- Presenza contemporanea di più imprese: **no**
- Allegato XI D.Lgs. 81/2008: **no**

**L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al D.E. eventuali variazioni della suddetta entità che intervengano nel corso del servizio e che comportino la necessità di adeguare la documentazione e le prescrizioni relative alle misure da adottare per la sicurezza dei cantieri.**

## **20. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – CCNL APPLICABILE**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi.
3. Al contratto si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni prevista dalla vigente normativa di settore. Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL del settore indicato nel Bando/Disciplinare di gara (l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse o maggiori tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice).

## **21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 comma 1 del Codice, nonché per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo art. 122.
2. La stazione appaltante è tenuta a risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2 del Codice.
3. Il procedimento per la risoluzione del contratto è disciplinato dall'art. 122, commi 5, 6, 7, 8 del Codice.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, con le modalità previste dall'art. 123 del Codice e dall'Allegato II.14.
5. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.
6. Nei casi di scioglimento del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di

direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## **22. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE**

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 124 del Codice.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, co. 1, lett. D), del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante, se ritenuto conveniente ed opportuno, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
4. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere dal contratto.

## **23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è obbligato agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, così come modificato dal DL n.187/2010, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, deve comunicare a mezzo di apposita modulistica predisposta dalla Provincia, gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

L'aggiudicatario è obbligato ad utilizzare il suddetto conto corrente per la gestione di tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui sopra la Provincia avrà titolo a chiedere la risoluzione del contratto.

Le fatture dovranno riportare gli estremi della banca o Agenzia della Società poste Italiane prescelta, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo Gara (CIG) del lotto relativo.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'operatore economico prende atto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente gara d'appalto.

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ferrara con sede in Castello Estense, Largo Castello, 1 - 44121 Ferrara, [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, email: dpo-team@lepida.it, pec: segreteria@pec.lepida.it cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.

## **25. PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'appaltatore di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati della Provincia di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con la Provincia di Ferrara.

La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'appaltatore dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Provincia di Ferrara, come da ultimo adottato con decreto del Presidente n. 152 del 20/12/2023 (consultabile sul sito [www.provincia.fe.it](http://www.provincia.fe.it)) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni del suddetto codice, in quanto applicabili, pena la risoluzione del contratto.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. La definizione di tutte le controversie è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del Codice e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 1.

## **27. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, ove necessarie per l'esecuzione del servizio:
  - a) le spese contrattuali, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio.
2. Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale in forma pubblica amministrativa.

**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Dario Vinciguerra